

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4083

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 16 ottobre 1986 (Stampato n. 1834)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(SCÀLFARO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(MARTINAZZOLI)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

Disposizioni particolari per le elezioni suppletive
del Senato della Repubblica

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 20 ottobre 1986*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo a termini dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, il Presidente del Senato ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato.

2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.

3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni.

ART. 2.

1. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti validi.

2. Se nessun candidato ha riportato la maggioranza assoluta dei voti validi, sono indette elezioni di ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti, con precedenza, in caso di parità di voti, per il più anziano di età. Le elezioni di ballottaggio si tengono il quattordicesimo giorno successivo.

ART. 3.

1. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato.

2. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.

ART. 4.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, i comizi per la copertura di eventuali seggi vacanti sono convocati, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.200 milioni, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986.

ART. 6.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge, e nei limiti con essa compatibili, si applicano le norme della legge 6 febbraio 1948, n. 29, come modificata dalla legge 27 febbraio 1958, n. 64, dalla legge 28 aprile 1967, n. 262, dalla legge 23 aprile 1976, n. 136, e dalla legge 13 marzo 1980, n. 70.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.